

TRIBUNALE TORINO, Sentenza 4 novembre 2022 - Est. Ciccarelli - COMUNE DI TORINO (Avv. M. LI VOLTI) c. A.F., C.G. e Z.L. (Avv.ti R. DE GUGLIELMI, L.C. GUELFO, M. SIBONA).

Interessi moratori - Presupposti di cui all'art. 1284 comma 4° c.c.

La debenza degli interessi moratori non dipende dalla proposizione di specifica domanda facente espresso richiamo all'art. 1284 co. 4 c.c. allorquando gli stessi siano qualificati come "legali" ai sensi della norma stessa e sia stata proposta domanda giudiziale ().*

Conclusioni delle parti

Attore in opposizione

“Voglia l'Ill.mo Tribunale

In via preliminare

Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo l'atto di precetto notificato al Comune di Torino dai sigg. A. F., B. G., C. G., e Z. L. per omessa notificazione del titolo da cui insorge la pretesa azionata

(*) Il commento di Elena Fornatto, *La debenza degli interessi moratori in assenza di esplicito riferimento del titolo*

E comunque nel merito accertare e dichiarare che la somma di € 16.869,08 non è dovuta e conseguentemente dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto del 19 gennaio 2022 notificato il 29 gennaio 2022.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio liquidati applicando la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, essendo il presente atto stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, contenendo la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati, oltre oneri riflessi in luogo dell'I.V.A. e C.P.A., trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente e spese generali 15%”.

Convenuti opposti

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis,

Respingere il ricorso del Comune di Torino per i motivi in atti e, per l'effetto, confermare l'atto di pre-

all'art. 1284 co. 4 c.c., segue il testo della sentenza in epigrafe.

retto opposto, dichiarando, in ogni caso, tenuto e condannare il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei signori A. F., C. G. e Z. L. della complessiva somma di € 16.869,08 e precisamente:

- € 2.532,92 a favore della signora C. G.;

- € 6.763,04 a favore del signor Z. L.;

- € 7.244,82 a favore della signora A. F.;

- € 328,30 a titolo di spese di precetto da liquidarsi pro quota.

Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Motivi della decisione

Il Comune di Torino propone opposizione avverso l’atto di precetto notificato da A. F., C. G. e Z. L. in data 28.01.2022, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di € 16.869,08 in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 248 del 24.07.2020. L’importo precettato costituisce la differenza fra gli interessi versati dal Comune (quelli legali *ex art.* 1284 co. 1 c.c.) e quelli moratori *ex art.* 1284 co. 4 c.c. maturati dalla presentazione di

domanda giudiziale del 18.10.2017 al 17.12.2019. L’opposizione si fonda sui seguenti motivi:

a) non debenza dell’importo precettato, poiché la sentenza della Corte d’Appello, richiamata nel precetto, non costituisce titolo esecutivo idoneo in quanto “*avendo accolto parzialmente il ricorso in appello proposto dalla Città di Torino ha parzialmente confermato le somme oggetto della precedente condanna di primo grado*”;

b) il Comune di Torino ha già dato integrale esecuzione alla sentenza di primo grado, corrispondendo gli interessi legali (oggetto della statuizione di condanna) nel mese di dicembre 2019;

c) in difetto di esplicita statuizione nel titolo esecutivo che riconosca al creditore gli interessi moratori di cui all’art. 1284 comma 4° (statuizione non presente nella sentenza azionata col precetto qui opposto), questi non ha diritto a pretenderne il pagamento.

L’attore chiede dichiararsi la nullità dell’atto di precetto e accertarsi la non debenza della somma precettata.

I convenuti contestano tutti i motivi di opposizione, in quanto:

a) la sentenza d’appello, anche

quando confermi o riformi parzialmente quella di primo grado, si sostituisce interamente ad essa come titolo esecutivo; correttamente, dunque, i convenuti hanno notificato e indicato in precetto la sentenza d'appello come titolo esecutivo;

b) il Comune non ha pagato integralmente quanto dovuto, poiché ha corrisposto le somme dovute a titolo di differenze retributive, gli interessi legali *ex art.* 1284 co. 1 c.c. e le spese legali; ma non ha pagato gli interessi moratori maturati *ex art.* 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda;

c) non è necessario che il titolo contenga un esplicito riferimento all'art. 1284 co. 4 c.c.: dopo la modifica dell'art. 1284, introdotta dal D.L. 132/2014, la statuizione "interessi legali" non può che rinviare alla previsione di questa norma, che ne definisce la decorrenza e il saggio.

Concludono per il rigetto dell'opposizione e chiedono condannarsi il Comune al pagamento degli interessi di mora nella misura indicata in precetto.

*

1. Con il primo motivo di opposizione il Comune di Torino sostiene la nullità dell'atto di precetto "*manca-
do del titolo esecutivo da cui deriva*

il fondamento del diritto". Secondo l'attore, poiché la sentenza d'appello (posta a fondamento del precetto) ha parzialmente accolto l'appello del Comune e parzialmente riformato la sentenza di primo grado, il titolo esecutivo è costituito unicamente da quest'ultima, alla quale, tuttavia, il Comune ha già prestato spontanea esecuzione.

Il motivo è infondato, considerato l'effetto integralmente sostitutivo della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado, anche qualora l'impugnazione sia rigettata (con conseguente conferma della sentenza di primo grado) o solo parzialmente accolta. Sul punto si richiama e si condivide il costante orientamento della Suprema Corte, come esposto nella sentenza n. 29021/18 (e nei precedenti in essa citati): "*In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo*

di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n. 6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermata, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta intro-

duzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. In questo caso, peraltro, l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo”.

Nel caso in esame la circostanza che la sentenza d'appello abbia solo parzialmente (e in minima misura) modificato le statuizioni di primo grado, confermandole per il resto, non toglie che il titolo esecutivo sia costituito esclusivamente dalla sentenza d'appello. E che, dunque, correttamente i creditori abbiano notificato tale sentenza e l'abbiano richiamata nel precetto.

2. Con il secondo motivo di opposizione il Comune sostiene di

aver già spontaneamente adempiuto agli obblighi posti a suo carico dal titolo, avendo pagato il capitale (cioè le differenze retributive previste in sentenza), gli interessi legali e le spese. Gli opposti non contestano il pagamento di capitale e spese; quanto agli interessi, deducono che il Comune ha pagato, nel dicembre 2019, unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c.; tuttavia, poiché la pretesa creditoria trova titolo in una pronuncia giudiziale, dalla data della domanda (18.10.2017) e fino a quella del pagamento del capitale (17.12.2019) erano dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.

3. Il Comune contesta, invece, di dover corrispondere gli interessi in tale misura, poiché né la sentenza del Tribunale né quella della Corte d'Appello statuiscono nulla al riguardo, limitandosi a condannare il Comune al pagamento delle differenze retributive “*oltre interessi legali*”. Richiama al riguardo l'arresto della Suprema Corte n. 22457/2017, secondo cui “*In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla*

generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”.

Anche questo motivo di opposizione non può trovare accoglimento, poiché la giurisprudenza richiamata dall'attore si riferisce a fattispecie precedente alla modifica dell'art. 1284 c.c. ed è superata da successivi arresti, che hanno affermato l'automatica (cioè anche in assenza di specifica statuizione nel titolo giudiziale) applicabilità del saggio

di interesse di cui al 4° comma.

Occorre considerare, in primo luogo, che il saggio introdotto (o, più esattamente, richiamato attraverso il rinvio alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali) dal 4° comma dell'art. 1284 è definito, al pari di quello del 1° comma, “saggio degli interessi legali”. L'articolo in esame, dunque, dopo la sua modifica ad opera del D.L. 132/2014, convertito dalla L. n. 162 del 10/11/2014, contempla due distinte ipotesi di interessi legali, entrambe previste in una norma generale. Sicché la distinzione fra “norma di carattere generale” e “altre ipotesi di interessi previsti da norme speciali”, su cui si fonda l'opposizione (e la giurisprudenza da essa richiamata) perde di significato. Entrambe le previsioni, del 1° e del 4° comma, contemplano un “saggio degli interessi legali”; e si differenziano perché il saggio previsto dal 4° comma trova applicazione in una particolare situazione, quella in cui sia stata proposta domanda giudiziale di pagamento; e con una particolare decorrenza, coincidente con la data della domanda.

La sentenza richiamata dal Comune di Torino nella memoria del 21.9.22 (Cass. 8128/20) non pare

attagliarsi al caso in esame. Con questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito il principio - già fatto proprio in altri precedenti, fra cui quello sopra richiamato (22457/17) - secondo cui “*ove il giudice della cognizione abbia omissso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva*”. Anche la sentenza in questione non fa riferimento al

4° comma dell'art. 1284, ma solo all'art. 1284 nella sua interezza; ciò che induce a ritenere che la fattispecie scrutinata fosse anteriore alla modifica del testo normativo. In secondo luogo, e soprattutto, il principio di diritto enunciato dalla Corte riguarda il saggio di interessi moratori applicabili al credito azionato in giudizio; e afferma, del tutto condivisibilmente, che ogni esame circa l'applicabilità di un saggio speciale (diverso, cioè, da quello legale del 1284 c.c.) compete al giudice di merito; e che, in difetto di questo accertamento, il titolo non può essere integrato dal giudice dell'opposizione a esecuzione. Ciò di cui si discute in questa sede è però diverso. Si discute infatti di un tasso di interesse che matura a far data dalla domanda giudiziale (e che, quindi, a rigore, neppure potrebbe essere chiesto al momento in cui la domanda è proposta, poiché non ancora maturato); un saggio che è previsto dalla stessa norma generale dell'art. 1284 c.c. (e che quindi è "*tasso legale*", al pari di quello del 1° comma); e che è previsto come del tutto automatico in conseguenza di un evento definito dalla stessa norma, cioè la proposizione della domanda giudiziale.

In questa prospettiva, è superfluo esaminare le conclusioni proposte al giudice di merito dagli odierni opposti per valutare se – come afferma il Comune – contenessero specifica domanda di interessi *ex art.* 1284 comma 4°. Infatti, una volta qualificati tali interessi come "legali" (nel senso sopra chiarito) e dovuti automaticamente, la loro debenza non dipende dalla proposizione di specifica domanda che faccia esplicito richiamo al 4° comma dell'art. 1284. E, per altro verso, la mancanza di una espressa motivazione in merito al riconoscimento di tali interessi non può essere apprezzata come implicito rigetto della relativa domanda, essendo semmai, al contrario, necessaria una esplicita motivazione per escludere l'automatica applicabilità di tale norma. In altri termini, e in definitiva: quando sia proposta domanda di pagamento degli interessi e ricorrano i presupposti di cui all'art. 1284 comma 4°, in difetto di diversa specifica motivazione volta a escludere l'applicazione di questa norma, gli interessi legali dovuti sono quelli al tasso previsto dal richiamato 4° comma.

La giurisprudenza di legittimità più recente evidenzia che la funzione della norma è assicurare la tem-

pestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori (Cass. 16273/22). In queste pronunce si sottolinea la natura di "interessi legali", al pari di quelli del 1° comma, e, quindi, la loro automatica applicabilità, cioè senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza. Si richiamano, particolare, le seguenti pronunce di legittimità, di cui si riporta uno stralcio della motivazione:

- Cass. 28409/18: "...il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattizamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale

che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio".

- Cass. 8289/19: "*Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio".*

- Cass. ord. 943/21: "*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la formula della norma è chiara nel predeterminare tanto la misura quanto la decorrenza degli interessi legali, nell'ipotesi in cui il credito - che nel caso in esame trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti - venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza*

che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza”.

Deve concludersi che, dalla data della domanda giudiziale e fino a quella del pagamento del capitale, il Comune era tenuto alla corresponsione degli interessi al saggio dell'art. 1284, comma 4°. Avendo pagato, invece, il minor importo degli interessi al saggio di cui al 1° comma della medesima norma, è tenuto al pagamento delle differenze, oggetto del precetto notificatogli.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:

- fase di studio € 919
- fase introduttiva € 777
- fase decisoria € 1.701

E dunque in totale € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal COMUNE DI TORINO avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede:

rigetta l'opposizione;

condanna il COMUNE DI TORINO all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore degli attori, liquidandole in € 3.397, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Giudice
Marco Ciccarelli

LA DEBENZA DEGLI INTERESSI MORATORI IN ASSENZA DI ESPLICITO RIFERIMENTO DEL TITOLO ALL'ART. 1284 CO. 4 C.C.

Elena Fornatto

Il Comune di Torino proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino ed avente ad oggetto il mancato pagamento degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. L'opponente infatti aveva corrisposto unicamente gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. e non anche quelli moratori previsti dal co. 4 maturati dalla proposizione della domanda giudiziale. Da qui la notifica del precetto relativo alla differenza tra questi ultimi e quelli versati.

Nell'opporvi il Comune di Torino lamentava che in difetto di esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo degli interessi moratori di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., il creditore non possa pretenderne il pagamento. Il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti motivazioni.

Preliminarmente si ricorda il disposto dell'art. 1284 co. 4 che recita testualmente: *“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

La lettura della norma chiarisce ogni dubbio al riguardo, infatti la mancata indicazione da parte del Giudice della tipologia di interesse liquidato è superata proprio dalla menzione degli interessi legali e dalla determinazione del loro saggio. Il Tribunale chiarisce che a seguito della modifica ad opera del D.L. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10/11/2014, l'art. 1284 contempla due distinte ipotesi di *“saggio degli interessi legali”* e, quella del 4°, trova poi specifica applicazione nel caso in cui sia stata proposta una domanda giudiziale di pagamento

con decorrenza coincidente proprio con la data della domanda. Qualora le parti non abbiano determinato la misura del tasso degli interessi, dal momento della proposizione della domanda giudiziale ovvero della promozione del procedimento arbitrale, si applicheranno i tassi stabiliti con riferimento ai ritardi nelle transazioni commerciali, ossia il saggio di interessi previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. La previsione inserita dal D.L. n. 132/2014 ha la finalità di non penalizzare il creditore che debba attendere per il riconoscimento della sua pretesa i tempi del processo, senza che l'interesse legale vigente assicuri alcun significativo frutto; la previsione è volta cioè a scoraggiare il debitore dal dilazionare il pagamento in attesa del processo.

Il Tribunale richiama sul punto le seguenti pronunce: Cassazione civile sez. II, 19/05/2022, n. 16273 (1), Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n. 943 (2), Cassazione civile sez. lav., 25/03/2019, n. 8298 (3) e Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n. 28409 (4) ma si segnalano altresì Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n. 14911 ove si afferma che *“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”* ed anche la più risalente Cassazione civile sez. I, 15/10/2015, n. 20868 (5).

(1) Giustizia Civile Massimario 2022.

(2) Dejure Banca dati on line.

(3) Dejure Banca dati on line.

(4) Diritto & Giustizia 2018, 8 novembre (nota di: Katia MASCIA).

(5) Giustizia Civile Massimario 2015.

Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.